



# COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 del 29/04/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
- MODIFICHE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

In data 29/04/2026 alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare Elda Filiberti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PRUITI RINO CARMELO VINCENZO	Sindaco	X	
2	MERCURI SIMONE	Presidente	X	
3	BARBISAN MARIA GRAZIA TERESA	Consigliere		X
4	BONARDO ANTONIO	Consigliere		X
5	BRESCIANI LINO	Consigliere	X	
6	BROCCA DANIELE CARLO	Consigliere	X	
7	CARBONERA MAURIZIO	Consigliere	X	
8	CARDILLI CLAUDIO	Consigliere	X	
9	DI LIETO CESARE	Consigliere	X	
10	IMBERTI MANUEL	Consigliere	X	
11	IOCCA LUIGI	Consigliere		X
12	LAUCIELLO GIULIA ROSA STELLA	Consigliere	X	
13	MAIORANO LUCA	Consigliere	X	
14	PAPA TOMMASO MARIA	Consigliere	X	
15	RADAELLI PAOLO ANDREA	Consigliere	X	
16	SCIALINO ALDO	Consigliere		X
17	VITALE MARTINA	Consigliere	X	

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale-Dott.ssa Giulia Cropano.

Sono altresì presenti gli assessori: PARMESANI STEFANO, PALONE ROSA, CICCARELLI MARIO.

il Presidente del Consiglio- Simone Mercuri – procede con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Settore: Settore Economico Finanziario

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
- MODIFICHE

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 28 aprile 2021;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, che ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, funzioni e poteri regolatori e di controllo anche in materia di rifiuti e di tasse o tariffe ad essi collegati;

VISTA la Delibera di ARERA n. 374 del 29 luglio 2025, che ha aggiornato e modificato la n. 15 del 18 gennaio 2022 denominata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che fissa nell'allegato Testo Unico per la regolazione (TQRIF) una serie di criteri e di obblighi estremamente dettagliati per la qualità del servizio rifiuti con riferimento anche ai rapporti con i contribuenti;

VISTI in particolare gli artt. 10 e 11 sulle modalità e termini per la variazione o cessazione dal servizio;

VISTA la segnalazione prevenuta da ARERA in data 21 marzo 2026, che rileva come le norme contenute nel regolamento comunale sopra citato in materia di decorrenza delle variazioni degli elementi che concorrono a determinare l'importo dovuto del tributo non siano perfettamente coincidenti con quanto previsto all'art. 11 del Testo Unico (TQRIF);

DATO ATTO che la diversa previsione de regolamento comunale rispondeva ad esigenze di semplificazione nei rapporti con i contribuenti senza concrete e rilevanti conseguenze sul piano tariffario, ma che si ritiene a questo punto necessario adeguare il regolamento comunale alle indicazioni pervenute da ARERA;

RITENUTO INOLTRE di intervenire, con l'occasione, per eliminare dal regolamento i seguenti commi, nel frattempo superati da altre norme e quindi già non applicati:

- Art. 3 comma 3: era disciplinato l'accertamento con adesione che è stato di fatto superato dall'introduzione del contraddittorio preventivo in materia tributaria previsto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023.
- Art. 24 comma 5: era prevista la validità minima di 5 anni per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta, vincolo temporale modificato dall'art. 14 della L. n. 118 del 5 agosto 2022 in due anni.

RITENUTO INFINE di modificare l'Art. 3 comma 1, in quanto, allo scopo di dare maggiore

certezza all'attività di accertamento del Comune a i diritti dei contribuenti, viene sancita l'obbligatorietà e non la facoltà per l'ente di considerare come superficie imponibile, in caso di incertezze sulla misura della stessa, una percentuale dell'80% della superficie catastale.

DATO ATTO che le modifiche da apportare sono illustrate nel seguente prospetto:

*vecchio testo*

*nuovo testo*

<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 3</b> <b>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestable misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestable, potrà prendere in considerazione l'80% di quella catastale.</p> <p>3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 3</b> <b>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestable misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune, in assenza del dato sulla superficie calpestable, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale.</p> <p>3. Eliminato</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8</b> <b>PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</b></p> <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla richiesta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8</b> <b>PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</b></p> <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal giorno della richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22</b> <b>DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE</b></p> <p>1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.</p> <p>2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.</p> <p>3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22</b> <b>DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE</b></p> <p>1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.</p> <p>2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.</p> <p>3. In caso di variazione o cessazione dell'occupazione l'utente è tenuto a denunciare,</p>

<p>medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.</p>	<p>entro lo stesso termine di 90 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI</b></p> <p>1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.</p> <p>3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.</p> <p>4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo nel territorio comunale. Qualora un componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.</p> <p>5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora il diritto di abitazione sull'immobile venga costituito automaticamente per legge. Qualora il deceduto fosse l'unico occupante, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI alla data del decesso.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui all'art. 21 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI</b></p> <p>1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data- in cui l'occupazione o conduzione cessa.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.</p> <p>3. Le variazioni riguardanti la superficie, la destinazione d'uso, il numero dei componenti il nucleo familiare o qualsiasi altro elemento atto a modificare l'importo del tributo decorrono dalla data in cui si è verificata la variazione.</p> <p>4. Le cessazioni o variazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere denunciate con le modalità previste dall'art. 10 e 11 del TQRIF. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, se non dichiarate, sono comunque rilevate d'ufficio al 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora un componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.</p> <p>5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dalla data del decesso e avverrà d'ufficio qualora il diritto di abitazione sull'immobile venga costituito automaticamente per legge. Qualora il deceduto fosse l'unico occupante, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI alla data del decesso.</p> <p>6. Eliminato</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24</b></p>

<b>DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</b>	<b>DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</b>
5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il competente ufficio comunale esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.	5. Eliminato

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, così come convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, che consente ai comuni di approvare i regolamenti, i Piani Finanziari e le Tariffe della TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 gennaio del medesimo anno;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che l'istruttoria della presente proposta è stata eseguita dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

### SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, dando atto che esse entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2026:

<i>vecchio testo</i>	<i>nuovo testo</i>
<b>ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b>	<b>ARTICOLO 3 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b>
1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune,	1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, i relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e la sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore a quella calpestabile misurata al filo interno dei muri; per la verifica il Comune,

<p>in assenza del dato sulla superficie calpestabile, potrà prendere in considerazione l'80% di quella catastale.</p> <p>3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.</p>	<p>in assenza del dato sulla superficie calpestabile, prenderà in considerazione l'80% di quella catastale.</p> <p>3. Eliminato</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</b></p> <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla richiesta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 8 PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI</b></p> <p>4. Lo scorporo di cui al comma 3 è concesso su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione, con decorrenza dal giorno della richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22 DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE</b></p> <p>1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.</p> <p>2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.</p> <p>3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 22 DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE</b></p> <p>1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali imponibili.</p> <p>2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.</p> <p>3. In caso di variazione o cessazione dell'occupazione l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di 90 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI</b></p> <p>1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 23 DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI</b></p> <p>1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.</p> <p>2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.</p> <p>3. Le variazioni riguardanti la superficie, la</p>

<p>all'energia elettrica.</p> <p>3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.</p> <p>4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo nel territorio comunale. Qualora un componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.</p> <p>5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora il diritto di abitazione sull'immobile venga costituito automaticamente per legge.</p> <p>Qualora il deceduto fosse l'unico occupante, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI alla data del decesso.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui all'art. 21 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.</p>	<p>destinazione d'uso, il numero dei componenti il nucleo familiare o qualsiasi altro elemento atto a modificare l'importo del tributo decorrono dalla data in cui si è verificata la variazione.</p> <p>4. Le cessazioni o variazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere denunciate con le modalità previste dall'art. 10 e 11 del TQRIF. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, se non dichiarate, sono comunque rilevate d'ufficio al 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora un componente del nucleo familiare venga ricoverato in strutture residenziali senza cambio di residenza, l'avvenuto ricovero, da comprovarsi mediante documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, produce gli stessi effetti del cambio di residenza.</p> <p>5. Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dalla data del decesso e avverrà d'ufficio qualora il diritto di abitazione sull'immobile venga costituito automaticamente per legge.</p> <p>Qualora il deceduto fosse l'unico occupante, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI alla data del decesso.</p> <p>6. Eliminato</p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</b></p> <p>5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il competente ufficio comunale esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</b></p> <p>5. Eliminato</p>

2) di approvare quindi l'allegato completo nuovo Regolamento per l'Applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale illustra le modifiche apportate al Regolamento. Al termine, il Presidente pone in votazione la suesa posta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti n. 13      BRESCIANI Lino, BROCCA Daniele Carlo, CARBONERA Maurizio, CARDILLI Claudio, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia Rosa Stella, MAIORANO Luca, MERCURI Simone, PAPA Tommaso Maria, PRUITI Rino Carmelo Vincenzo, RADAELLI Paolo Andrea, VITALE Martina.

voti favorevoli n. 10      BRESCIANI Lino, BROCCA Daniele Carlo, CARBONERA Maurizio, DI LIETO Cesare, LAUCIELLO Giulia Rosa Stella, MAIORANO Luca, MERCURI Simone, PRUITI Rino Carmelo Vincenzo, RADAELLI Paolo Andrea, VITALE Martina.

voti contrari n. /

astenuti n. 3      CARDILLI Claudio, IMBERTI Manuel, PAPA Tommaso Maria.

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE"

Dopodiché, il Presidente del Consiglio pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, risultante da dispositivo elettronico:

consiglieri presenti n. 13      BRESCIANI Lino, BROCCA Daniele Carlo, CARBONERA Maurizio, CARDILLI Claudio, DI LIETO Cesare, IMBERTI Manuel, LAUCIELLO Giulia Rosa Stella, MAIORANO Luca, MERCURI Simone, PAPA Tommaso Maria, PRUITI Rino Carmelo Vincenzo, RADAELLI Paolo Andrea, VITALE Martina.

voti favorevoli n. 10      BRESCIANI Lino, BROCCA Daniele Carlo, CARBONERA Maurizio, DI LIETO Cesare, LAUCIELLO Giulia Rosa Stella, MAIORANO Luca, MERCURI Simone, PRUITI Rino Carmelo Vincenzo, RADAELLI Paolo Andrea, VITALE Martina

voti contrari n. /

astenuti n. 3

CARDILLI Claudio, IMBERTI Manuel, PAPA Tommaso Maria.

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Il testo integrale della discussione di cui al presente atto, trascritto da file audio, è conservato agli atti ed allegato alla presente.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
Simone Mercuri

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Giulia Cropano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*



# COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 20/04/2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE" si ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Ai sensi dell'art. 147 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE" si ritiene regolare sotto il profilo del rispetto degli equilibri finanziari e degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Buccinasco, 21/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Settore Economico Finanziario  
Fabio De Maio  
*(parere sottoscritto digitalmente)*



# COMUNE DI BUCCINASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 20/04/2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE" si esprime **parere favorevole** sotto il profilo tecnico.

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE", si esprime parere favorevole attestano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Buccinasco, 21/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**

Settore Economico Finanziario

Fabio De Maio

*(parere sottoscritto digitalmente)*